



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 24.04.2020

Presenza d'atto delle mappe di pericolosità di alluvioni e degli shapefile relativi al rischio previste dall'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e della relativa relazione metodologica.

			Presenza
Nello Musumeci	Presidente della Regione Siciliana	Presidente	A
Alberto Pierobon	Assessore Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità	Componente	P
Salvatore Cordaro	Assessore regionale per il territorio e l'Ambiente	Componente	A
Marco Falcone	Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità	Componente	P
Edgardo Bandiera	Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea	Componente	P
Nello Musumeci	Assessore regionale ad interim per i beni culturali e l'identità siciliana	Componente	A
Calogero Foti	Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile	Componente	P

Presiede la seduta l'Assessore Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Alberto Pierobon.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ing. Francesco Greco.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs 152/2006 che ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 24.04.2020

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che “*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.*”;
- al comma 5 prevede che “*Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto*”;
- al comma 6 prevede che “*la conferenza istituzionale permanente: a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57; b) individua tempi e modalità per l’adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sottobacini o sub-distretti; c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni; d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; f) controlla l’attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell’attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l’amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l’inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell’Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*”;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*” nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO l’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTA la Deliberazione n. 271 del 25 luglio 2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di indirizzo del Presidente della Regione Siciliana concernente la disciplina transitoria di cui all’articolo



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 24.04.2020

3, comma 8 della Lr. 8/2018, al fine di consentire l'immediata operatività dell'Autorità di bacino e garantire l'azione coordinata delle varie strutture organizzative in relazione alle tipologie di procedimenti e provvedimenti in capo alla medesima Autorità;

VISTO il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

VISTO il D. P. Reg. n. 3169 del 22 maggio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

VISTO l'art. 14 della direttiva alluvioni che al comma 3 prevede che "*Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*" e a tal fine al comma 1 stabilisce che "*entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni*" sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che "*Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni*";

VISTE le note trasmesse dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, ed in particolare la nota prot. n.18779 del 17 settembre 2019 e la nota prot. n. 24799 del 3.12.2019;

VISTO l'art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino attuata ai sensi della parte terza del D. Lgs. 152/2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

VISTO la nota prot. 3789 del 13/03/2020 con la quale il Servizio 2 dell'Autorità di Bacino trasmette la relazione istruttoria con allegati la Relazione metodologica, le mappe di pericolosità di alluvione e gli shapefile del rischio di alluvioni di seguito elencati:

- Relazione metodologica relativa all'aggiornamento e revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvione redatte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione;
- Mappa di pericolosità di alluvione – scenario alta probabilità (Tr=50 anni) – tav. AdBD_Sicilia_FHMR_HPH;
- Mappa di pericolosità di alluvione – scenario media probabilità (Tr=100 anni) – tav. AdBD_Sicilia_FHMR_MPH;
- Mappa di pericolosità di alluvione – scenario alta probabilità (Tr=300 anni) – tav. AdBD_Sicilia_FHMR_LPH.

e gli shapefile del rischio di alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE di seguito elencati:

- ITH2018_RiskElem_HPH – rischio relativo allo scenario alta probabilità (Tr=50 anni);



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 24.04.2020

- ITH2018_RiskElem_MPH – rischio relativo allo scenario media probabilità (Tr=100 anni);
- ITH2018_RiskElem_LPH – rischio relativo allo scenario bassa probabilità (Tr=300 anni).

CONSIDERATO che la Relazione metodologica è stata predisposta dall’Autorità di bacino sulla base di uno schema di Relazione, coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con ISPRA, in cui viene sintetizzato il lavoro svolto in fase di riesame e aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione;

CONSIDERATO che le banche dati geografiche della pericolosità e del rischio di alluvioni sono state predisposte a seguito delle attività di riesame e aggiornamento compiute dall’Autorità;

TENUTO CONTO della necessità di adottare ove necessario, nelle more dell’aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all’assetto idrogeologico, misure di salvaguardia per finalità precauzionali per un tempo strettamente limitato e comunque non superiore ai novanta giorni;

VISTO il verbale della seduta del 23 aprile 2020 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

all’unanimità dei presenti/a maggioranza dei presenti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Delibera.

ARTICOLO 1

Si prende atto dell’aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica di seguito elencati, e si adotta ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari:

- Relazione metodologica relativa all’aggiornamento e revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvione redatte ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione;
- Mappa di pericolosità di alluvione – scenario alta probabilità (Tr=50 anni) – tav. AdBD_Sicilia_FHMR_HPH;
- Mappa di pericolosità di alluvione – scenario media probabilità (Tr=100 anni) – tav. AdBD_Sicilia_FHMR_MPH;
- Mappa di pericolosità di alluvione – scenario alta probabilità (Tr=300 anni) – tav. AdBD_Sicilia_FHMR_LPH.

e gli shapefile del rischio di alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE di seguito elencati:

- ITH2018_RiskElem_HPH – rischio relativo allo scenario alta probabilità (Tr=50 anni);
- ITH2018_RiskElem_MPH – rischio relativo allo scenario media probabilità (Tr=100 anni);
- ITH2018_RiskElem_LPH – rischio relativo allo scenario bassa probabilità (Tr=300 anni).

ARTICOLO 2

Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni non ancora approvate nell’ambito del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della regione siciliana, assicurando le adeguate forme di pubblicità.



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 24.04.2020

ARTICOLO 3

Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, si applicano come misure di salvaguardia le disposizioni dichiarate ed immediatamente vincolanti all'articolo 11 del capitolo 11 (Norme di Attuazione) della Relazione Generale del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della regione siciliana (ed. 2004). Tali misure decadono con l'adozione del Decreto Segretariale di aggiornamento di cui all'articolo 3 e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione presente Delibera.

ARTICOLO 4

La presente Deliberazione sarà pubblicata per "pubblicazione in stralcio" sulla G.U.R.S. e, per intero, sul sito internet dell'Autorità di Bacino e trasmessa per gli adempimenti conseguenti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO GRECO

L'ASSESSORE
PIEROBON